

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro I - Soggetti

Titolo V - Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Art. 76 Costituzione di parte civile

1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.